



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
*Sviluppo sostenibile tutela della biodiversità
e dell'ambiente, qualità della vita*



Determinazione

**Numero
520**

**Data
16/12/2024**

OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI MODULI SCARRABILI VEICOLI TARGATI - DP801BE- E -DP796BE- DI COLONNA MOBILE REGIONALE E IN DOTAZIONE AL CORPO VOLONTARI PARCO TICINO.

DETERMINAZIONE

OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI MODULI SCARRABILI VEICOLI TARGATI - DP801BE- E -DP796BE- DI COLONNA MOBILE REGIONALE E IN DOTAZIONE AL CORPO VOLONTARI PARCO TICINO.

IL RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

Vista la deliberazione di Comunità del Parco n.13 del 15.12.2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione triennio 2024-2026;

Vista altresì la deliberazione di Comunità del Parco n. 14 del 15.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il medesimo triennio;

Richiamati i seguenti atti:

- la determinazione del direttore n. 1 del 04.01.2024 di conferma della nomina delle Elevate Qualificazioni;
- la deliberazione del C.d.G. n. 6 del 23.01.2024 di approvazione del PEG 2024-2026;
- la deliberazione del C.d.G. n. 14 del 09.02.2024 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

CONSIDERATO CHE:

- il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha organizzato il Corpo Volontari per lo svolgimento, a titolo gratuito, di servizi istituzionali di tutela dell'ambiente e della sua popolazione (Vigilanza Ecologica, Antincendio Boschivo e Protezione Civile), come meglio definito dalla vigente normativa in materia, che utilizza automezzi ed attrezzature di proprietà del Parco stesso o assegnati in comodato d'uso;
- il Corpo Volontari, nato nel 1979, è attualmente composto da 297 persone abilitate a svolgere una o più attività ad esso afferenti (250 abilitati al Servizio Antincendi

Boschivi – 92 abilitati al Servizio di Vigilanza Ecologica – 220 abilitati al Servizio Protezione Civile), che operano, gratuitamente, negli 13 distaccamenti/sedi logistiche distribuite sul territorio del Parco, composte da ufficio, spogliatoio, sala radio e autorimessa, nei comuni di Sesto Calende, Vergiate, Golasecca, Somma Lombardo, Arsago Seprio e Gallarate in Provincia di Varese, Turbigo, Cuggiono, Magenta E Motta Visconti in Provincia di Milano e Vigevano, Parasacco e Pavia in Provincia di Pavia.

- il lavoro svolto gratuitamente dal personale volontario, quasi sempre svolto in situazioni di emergenza, è di estrema importanza per la salvaguardia dell' ambiente e per la difesa del territorio e della sua popolazione, dalla sorveglianza del territorio alla prevenzione e repressione di illeciti amministrativi, dallo spegnimento degli incendi boschivi che devastano il nostro territorio al soccorso delle popolazioni colpite da calamità naturali su tutto il territorio nazionale con la Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile, per un totale medio di circa 60.000 ore di lavoro annue;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Delibera di C.D.G. n.161 del 22.12.2020 ad oggetto *“approvazione dello schema di convenzione tra la regione lombardia (direzione generale territorio e protezione civile) e il parco lombardo della valle del ticino per lo svolgimento di attività di protezione civile nell'ambito della colonna mobile regionale - biennio 2021/2022”*
- la D.G.R. XI/4113 del 21.12.20 con la quale è stata siglata la Convenzione di Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile che prevedere l'assegnazione in comodato d'uso di mezzi e attrezzature per l'espletamento di tali attività;
- la D.G.R. XI/7732 del 28.12.2022 con la quale è stata prorogata al 31.12.2023 la Convenzione di Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile che prevedere l'assegnazione in comodato d'uso di mezzi e attrezzature per l'espletamento di tali attività;
- la D.G.R. XII/1609 del 18.12.2023 ad oggetto: *“determinazione in ordine alla colonna regionale di protezione civile: proroga al 31 dicembre 2024 delle convezioni con gli enti ed i soggetti del volontariato organizzato di protezione civile partecipanti alla colonna mobile regionale”, con la quale viene prorogata al 31 dicembre 2024 la convenzione in essere ai sensi della D.G.R. XI/4113 del 21.12.2020 e D.G.R. n° XI/7732 del 28.12.2022 con applicazione delle stesse condizioni, anche economiche, previste in fase di sottoscrizione, assegnando al Parco Lombardo della Valle del Ticino la somma di € 145.000,00 per l'annualità 2024, per lo svolgimento di attività di protezione civile nell'ambito della convenzione per la Colonna Mobile Regionale.;*
- il *“Comodato d'uso gratuito di beni di proprietà regionale per lo svolgimento di attività di protezione civile da parte degli enti locali e del volontariato organizzato di protezione civile”* siglato in 16.02.2023 con scadenza il 31.12.2027;

ACCERTATO che

- è necessario effettuare manutenzione e riparazione degli impianti elettrici dei moduli scarrabili dei veicoli targati *DP801BE* e *DP796BE* in dotazione al Corpo Volontari del Parco del Ticino per le attività di Colonna Mobile Regionale.

RILEVATA

- la necessità di mantenimento in efficienza dell'intera struttura al fine di garantire i servizi istituzionali di emergenza, delegati, sul territorio a tutela dell'ambiente e della sua popolazione, nel pubblico interesse, provvedendo all'acquisto dei beni e dei servizi vari ed urgenti, necessari;
- l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE

- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
 - Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - art.1. comma b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo

50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 e con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che è stata richiesta offerta a alcuni Operatori Economici con particolare riferimento ad aziende che operano nel settore.

Visto documento d'offerta trasmesso da FORTINI S.R.L, Via dello Strone, snc – 25020 San Paolo (BS), P.IVA 02430000980 che per l'intero servizio richiesto, propone un importo complessivo IVA compresa pari ad € 2.635,20 offerta congrua, economicamente vantaggiosa e meritevole di approvazione;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare all'Operatore Economico FORTINI S.R.L, Via dello Strone, snc – 25020 San Paolo (BS), P.IVA 02430000980, la fornitura in parola per un importo di € 2.160,00 + IVA22% pari ad € 475,20 per un totale complessivo di € 2.635,20 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e

l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO CHE:

- le tempistiche di consegna della fornitura e le modalità di pagamento avverranno come specificato nello schema di contratto, inserito nel sottofascicolo della presente determinazione e conservato agli atti;
- sono stati avviati i controlli finalizzati alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di affidamento dalla società FORTINI S.R.L, Via dello Strone, snc – 25020 San Paolo (BS), P.IVA 02430000980 e che, in caso di esito negativo, si procederà in regime di autotutela

PRESO ATTO altresì che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4), 153 comma 5) e 147 bis comma 1) del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola all'Operatore Economico FORTINI S.R.L, Via dello Strone, snc – 25020 San Paolo (BS), P.IVA 02430000980 per un importo pari a € 2.635,20 IVA compresa come per legge, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato nell'esercizio finanziario di esigibilità: 2024
 - Capitolo: 1714.3
 - Impegno: 632
 - Descrizione: *Spese Correnti Settore Volontariato*
 - Importo: € 2.635,20e che la fornitura dovrà essere effettuata entro il 31.12.2024;

3. DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE per la presente fornitura sono stato assunto il seguente Codici Identificativo di Gara (CIG) B4D372C488;
4. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. DI DARE ATTO che,
 - a. ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
 - b. che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
6. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000;
7. DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
8. DI DEMANDARE al RUP:
 - anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;
9. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
 10. DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.
 11. DI DARE ATTO CHE la spesa verrà liquidata, a presentazione di fattura elettronica debitamente vistata atteso che l'importo e il relativo impegno sono stati regolarmente assunti con il presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
firmato digitalmente
ALESSANDRO TODARO

Il Responsabile dell' Unità Organizzativa
firmato digitalmente
MIRKO PIERO MEREGHETTI